

P.U. n. 176-1/2024

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Gabriele Orlando

OCC: Protezione sociale italiana



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI PALERMO****SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 176-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti) promosso

**DA**

[redacted] [redacted]  
entrambi residenti in [redacted] rappresentati e difesi  
dall' Avv. Filippo Barba [redacted]  
[redacted] presso il cui studio in Aragona (AG), via F.  
Magellano n° 22, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in allegato alla memoria  
di costituzione del 22 novembre 2024;

**OGGETTO:** ristrutturazione dei debiti del consumatore

\*\*\*\*\*

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 21 giugno 2024 da [redacted]

letta la relazione del gestore della crisi, avv. Gabriele Orlando, come integrata con la nota depositata in data 9 luglio 2024, comunicata ai creditori, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;



*visto* il decreto ex art. 70 CCII del 9-10 luglio 2024;

*letta* la relazione depositata in data 24 settembre 2024, con cui il Gestore della Crisi ha dato atto delle comunicazioni eseguite nei confronti dei creditori ed ha, altresì, dedotto in merito alle osservazioni formulate da [REDACTED]

*letta* la proposta modificata datata 23 settembre 2024 (allegato 14 alla relazione depositata dal gestore della crisi), in cui vengono indicati i crediti dei singoli [REDACTED] e le somme a ciascuno dovute in caso di omologa del piano;

*visto* il decreto del 10 ottobre 2024, con cui il Giudice ha disposto la comunicazione della proposta modificata a tutti i creditori e ha fissato l'udienza del 22 novembre 2024 per sentire le parti;

*verificato* che il decreto del 10 ottobre 2024 e la proposta modificata sono stati comunicati ai creditori;

*letta* la memoria di costituzione del 20 novembre 2024, depositata dall'avv. Filippo Barba, procuratore degli odierni proponenti;

*rilevato* che all'udienza del 22 novembre 2024 sono comparsi i debitori, assistiti dall'avv. Filippo Barba, il gestore della crisi e il procuratore del creditore, [REDACTED] i quali ultimi hanno insistito nelle contestazioni sollevate e non si sono opposti al rinvio chiesto dai debitori per la rimodulazione del piano;

*preso* atto della mancata riformulazione della proposta e del piano dopo il rinvio disposto dal giudice all'udienza del 22 novembre 2024;

*rilevato* che il gestore della crisi, avv. Orlando, all'udienza dell'11 dicembre 2024 - fissata, su istanza dei debitori, per consentire l'eventuale rimodulazione della proposta e del piano tenuto conto delle osservazioni dei creditori - ha insistito per l'omologa della proposta di ristrutturazione, richiamando il contenuto della relazione depositata in data 18 novembre 2024, in cui ha, anche, dedotto sulle contestazioni sollevate dai creditori; [REDACTED] hanno insistito nelle contestazioni sollevate e hanno chiesto il rigetto dell'istanza di omologazione della proposta;



*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova nel circondario del Tribunale di Palermo;

*rilevato* che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

*considerato* che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore, sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti, tenuto conto dell'entità dell'esposizione debitoria e della pendenza della procedura esecutiva immobiliare;

*ritenuta* l'ammissibilità della procedura di composizione della crisi proposta congiuntamente dai coniugi [redacted] atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*", con la precisazione che "le masse attive e passive rimangono distinte" (comma 2);

*osservato* che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

*osservato* che l'art. 70 comma 7 CCII, come modificato dal D. lgs. 13 settembre 2024, n. 136, dispone che "*il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata*";

*rilevato* che la proposta di ristrutturazione formulata dai debitori prevede: 1) la cessione a titolo oneroso del diritto di proprietà [redacted] in esecuzione dei contratti preliminari di compravendita risolutivamente condizionati alla mancata omologazione della proposta di ristrutturazione, al prezzo complessivo di €



██████████ (cfr. all. 27 e 26); 2) la riscossione e accantonamento delle somme messe a disposizione dal terzo, secondo la dichiarazione di impegno allegata, per l'importo di € ██████████ (cfr. all. 28); 3) l'accantonamento di ██████████ dall'importo mensile netto delle retribuzioni percepite (oltre che dalla 13a e 14a mensilità) dal debitore, Luciano Carrubba, per la somma di ██████████

rilevato che la proposta modificata datata 23 settembre 2024 (allegato 14 alla relazione depositata dal gestore della crisi) prevede il soddisfo integrale dei crediti prededucibili nella misura di ██████████ del credito ipotecario nella percentuale del ██████████ e del credito munito di privilegio speciale della ██████████ nella misura ██████████ nonché dei crediti muniti di privilegio generale ██████████

██████████ e dei crediti chirografari ██████████

██████████ nella misura del ██████████ secondo le tempistiche indicate nella tabella b) di sintesi dei pagamenti per ciascun creditore ( cfr. pag. 3 ss. della proposta modificata depositata in data 24 settembre 2024);

premesso che il Giudice deve verificare, ai fini dell'omologazione, come disposto dall'art. 70, comma 7, CCII, la fattibilità del piano;

ritenuto che, nel caso di specie, non ricorre il presupposto della fattibilità del piano per le ragioni che si illustrano e che, per tale ragione, l'istanza di homologazione deve essere rigettata;

osservato che, con "contratto preliminare di compravendita condizionato" il proponente, ██████████, al fine di garantire una provvista da destinare al piano di ristrutturazione dei debiti, si è impegnato a vendere ██████████

██████████

condizionandone l'efficacia vincolante alla condizione risolutiva espressa costituita dalla mancata omologa del piano di ristrutturazione (cfr. all. n. 27 al ricorso introduttivo);

osservato che la proponente, ██████████ con "contratto preliminare di compravendita condizionato" si è impegnata a vendere a ██████████

██████████ (cfr. all. n. 26 ricorso introduttivo);



*ritenuto* che il piano, nella parte in cui prevede l'alienazione delle quote degli immobili in proprietà dei proponenti in esecuzione dei preliminari di compravendita risolutivamente condizionati alla mancata omologazione della presente proposta, si pone in contrasto con la disposizione dettata dall'art. 71, comma 2, secondo periodo CCII, ove si prevede che “alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”;

*ritenuto*, infatti, che il preliminare di compravendita ha effetti obbligatori anche nei confronti dei proponenti, precludendo il ricorso alle procedure competitive, previste dalla menzionata disposizione all'evidente fine di consentire, attraverso il ricorso ad adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

*ritenuto*, d'altra parte, che il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 71 comma 1 terzo periodo CCII, contrariamente a quanto dedotto dal gestore della crisi, non può giustificarsi, invocando un preteso “contenuto libero” del piano e che, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna aleatorietà, al contrario di quanto sostenuto dal gestore della crisi, qualora il piano prevedesse, in luogo dei contratti preliminari, offerte di acquisto irrevocabili e, al contempo, la partecipazione di altri soggetti attraverso il ricorso alle procedure competitive;

*osservato*, inoltre, che l'obbligazione assunta dai promissari acquirenti non è assistita da una cauzione e da alcuna garanzia in ordine alla solvibilità;

*osservato*, altresì, che il gestore della crisi avrebbe, comunque, dovuto valutare la commerciabilità delle quote degli immobili in proprietà dei proponenti, tenuto conto che il piano ne prevede la vendita a trattativa privata;

*ritenuto*, per le ragioni esposte, che il piano non è fattibile, anche sotto il profilo giuridico, e, pertanto, non può essere omologato;

*ritenuto* che deve, comunque, passarsi all'esame delle contestazioni sollevate dai creditori;

*rilevato* che [REDACTED]  
[REDACTED] con nota  
del 31 luglio 2024, ha sollevato rilievi critici alla proposta di piano di ristrutturazione dei



debiti del consumatore (all. 10), eccependo la disparità di percentuale di soddisfazione rispetto all'altro creditore privilegiato speciale, e contestando la tempistica eccessiva del pagamento;

rilevato che la creditrice [REDACTED] nelle note autorizzate del 6 novembre 2024, ha dedotto sulla maggiore convenienza, dal punto di vista della tempistica, della procedura esecutiva rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti, e ha rilevato che *“escludendo la possibilità di aggiudicazione al primo esperimento di vendita - tenendo conto delle offerte minime efficaci e del ribasso del prezzo base conseguente a tentativo infruttuoso, al secondo esperimento il bene potrebbe essere aggiudicato [REDACTED] del saldo pezzo corrisposto ex art. 41 T.U.B. direttamente all'odierna deducente nei successivi tre mesi. Pertanto, entro un anno dall'ordinanza di vendita in sede esecutiva [REDACTED] mentre la proposta prevede nello stesso periodo pagamenti per complessivi [REDACTED]. Se si arrivasse al terzo esperimento di vendita, l'aggiudicazione potrebbe avvenire per un importo di [REDACTED] circa ed il saldo prezzo in [REDACTED] versato ex art.41 T.U.B. [REDACTED] dopo circa un anno e mezzo dall'ordinanza di vendita, mentre nello stesso periodo la proposta in oggetto prevede pagamenti per complessivi [REDACTED]”*;

osservato che il creditore [REDACTED] ha contestato la convenienza della presente proposta di ristrutturazione dei debiti;

premesso che l'art. 69 comma 2 CCII dispone che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*;

osservato che, nel caso di specie, il gestore della crisi ha evidenziato che [REDACTED] [REDACTED] ha correttamente valutato il merito creditizio dei mutuatari (cfr. pag.14 della relazione del gestore della crisi);

ritenuto che è, quindi, ammissibile la contestazione in ordine alla convenienza della proposta sollevata dalla creditrice [REDACTED]

osservato che, ai sensi dell'art. 70 comma 5 CCII, *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere*



soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata";

ritenuto che gli elementi acquisiti non sono sufficienti a rappresentare, con certezza, la convenienza del piano proposto, in termini di non deteriorità, rispetto alla soddisfazione realizzabile dal creditore opponente [redacted] in ipotesi di liquidazione controllata per le ragioni che si illustrano;

premesso che il piano prevede il pagamento nei confronti [redacted] [redacted] in [redacted] rate di importo variabile e dilazionate in un arco temporale di circa [redacted] con tempistica in parte correlata con la vendita [redacted] in proprietà dei debitori, e in ordine ai quali sono stati depositati due contratti preliminari di compravendita risolutivamente condizionati alla mancata omologazione della presente proposta;

premesso, altresì, che [redacted] [redacted] nel corso della quale il perito stimatore ha quantificato il valore di mercato in complessivi [redacted] ed ha stimato in [redacted] [redacted] precisando che "considerato che l'immobile viene trasferito con procedura esecutiva, è necessario effettuare una riduzione del prezzo [redacted] mediante un coefficiente del 5% circa" (cfr. perizia di stima allegata al doc. n. 12 della relazione dell'OCC);

richiamato l'art. 41, comma quarto, TUB, a norma del quale "con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa";

osservato che la Corte di Cassazione, nella sentenza del 19 agosto 2024, n. 22914, ha risolto il contrasto giurisprudenziale, affermando che "in tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituito ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale,



*ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari”;*

*ritenuto* che le proiezioni di piano non tengono conto, da un canto, che [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] possa essere concretamente alienato per un importo superiore rispetto a quello indicato nel piano pari ad [REDACTED] tenuto conto che, allo stato, [REDACTED] non si dispone di alcun elemento per escludere l'appetibilità del bene [REDACTED] e, d'altro canto, che l'alternativa liquidatoria potrebbe, con ogni probabilità, consentire al creditore opponente di ottenere una soddisfazione in un tempo considerevolmente minore rispetto [REDACTED] di durata del piano proposto;

*ritenuto*, quindi, che, per correttamente e compiutamente rappresentare i profili di convenienza della proposta, le parti proponenti avrebbero dovuto proporre un raffronto tra il valore delle somme attualizzate e non limitarsi ad effettuare un mero confronto, in termini assoluti, tra l'attivo realizzabile in sede liquidatoria, in un arco temporale di pochi anni, e quello, in ipotesi maggiore, conseguibile nella ristrutturazione proposta, ma in un arco temporale di [REDACTED]

*ritenuto* che le contestazioni sollevate [REDACTED] restano assorbite dalla decisione in ordine alla non fattibilità del piano e alla non convenienza per il creditore ipotecario;

*rilevato* che [REDACTED] ha contestato l'esiguità della proposta offerta pari al [REDACTED] del debito;

*rilevato* che [REDACTED] ha contestato la convenienza del piano sia sotto il profilo della durata (non ragionevole), sia per quanto riguarda gli importi del credito che andrebbero soddisfatti [REDACTED];

*ritenuto* che le contestazioni sollevate dai suddetti creditori, [REDACTED]  
[REDACTED] possono essere esaminate congiuntamente e devono essere ritenute fondate, atteso che la previsione di “soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma” di cui all'art. 67, comma 1, CCII, non può, certamente, tradursi nella facoltà del debitore proponente di offrire ai creditori chirografari una percentuale di assai esigua entità, atteso che *“in tal caso il piano difetta della causa concreta, consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il*



*soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori”* (cfr. ord. Cass. Civ. n. 28013 /2022);

*ritenuto* che, per le ragioni esposte, l’istanza di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dai ricorrenti, come modificata in data 23 settembre 2024, deve essere rigettata;

*ritenuto* che deve, quindi, dichiararsi l’inefficacia, ai sensi dell’art. 70 comma 10 CCII, delle misure protettive accordate con il decreto ex art. 70 CCII del 9-10 luglio 2024, ovvero [redacted] del divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché del divieto di [redacted] elencati nella parte motiva del menzionato decreto;

#### **PQM**

Il Giudice, visto l’art. 70 comma 7, 8 e 10 CCII, così provvede:

**rigetta** l’istanza di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII proposta da [redacted], come modificata in data 23 settembre 2024;

**dichiara** l’inefficacia, ai sensi dell’art. 70 comma 10 CCII, delle misure protettive accordate con il decreto ex art. 70 CCII del 9-10 luglio 2024, ovvero [redacted] del divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché del divieto di [redacted] proprietà dei proponenti elencati nella parte motiva del menzionato decreto;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata a tutti i creditori e pubblicata (eliminati i dati sensibili) sul sito del Tribunale a cura del gestore della crisi;

**manda** alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 2/01/2025

Il Giudice

Maria Cultrera

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Maria Cultrera, in conformità alle prescrizioni del combinato*



*disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

